

Ai Sigg.ri
Albergatori
Milano e provincia

Milano, 16 ottobre 2015

nuova legge sul turismo - sanzioni quadruplicate

Caro Albergatore,

Come noto -ns. del 2 ottobre u.s. "Pubblicazione nuova legge sul Turismo Lombardia" - **domani 17 ottobre entra in vigore la l.r. 1 ottobre 2015 – n. 27** "Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo".

Per effetto dell'entrata in vigore, **risulterà abrogata la l.r. 16 luglio 2007 n. 15** "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo". Una delle parti che può interessare non poco la quotidiana gestione delle aziende ricettive è relativa alle **sanzioni che risultano quadruplicate**, passando da 506 euro a 2.000 euro solo nella parte minima.

Si raccomanda pertanto, con la presente, di fare attenzione agli articoli

Art. 39 (vigilanza e sanzioni di competenza del comune)

Comma 1) *Chiunque intraprende un'attività ricettiva alberghiera e non alberghiera, nonché chiunque utilizza e pubblicizza, anche on line, una delle denominazioni di cui all'articolo 18, commi 3 e 4, e all'articolo 19, comma 5, senza avere presentato la SCIA o la comunicazione di cui all'articolo 38, comma 1, incorre nella sanzione amministrativa da euro 2.000 a euro 20.000.*

Comma 2) *Chiunque esercita un'attività ricettiva alberghiera e non alberghiera in manca dei requisiti per lo svolgimento dell'attività incorre nella sanzione amministrativa da euro 2.000 a euro 10.000.*

Art. 40 (Vigilanza e sanzioni di competenza delle province e della Città metropolitana di Milano)

Comma 5) *Il titolare di attività ricettiva alberghiera e non alberghiera che omette di esporre il contrassegno identificativo della categoria o della classificazione attribuita, ovvero attribuisce al proprio esercizio con scritti o stampati o supporti digitali o in qualsiasi altro modo una denominazione o una classificazione diversa da quella effettivamente posseduta, ovvero afferma la disponibilità di attrezzatura diversa da quella esistente, è soggetto alla sanzione pecuniaria da euro 2.000 a euro 5.000.*

Comma 7) *Chiunque contravviene all'obbligo di pubblicità dei prezzi di cui all'articolo 38, comma 4, incorre nella sanzione amministrativa da euro 2.000 a euro 5.000.*

Comma 8) *Il superamento della capacità ricettiva consentita, fatto salvo il caso di stato di necessità per i rifugi alpinistici, comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 100 a euro 200 **per ogni persona in più**.*

Come è consuetudine gli uffici sono a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Il Direttore
Ciro Pascale

